



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DODICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 73**

---

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei consiglieri Soranzo, Borgia, Baldan Matteo, Barbera, Benetti, Besio, Calligaro, Leso e Rucco

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1998, N. 8 “NORME PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO ABITATIVO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 7 maggio 2026.

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1998, N. 8 “NORME PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO ABITATIVO**

*Relazione:*

*L’articolo 34 della Costituzione è la norma fondamentale in materia di diritto allo studio; essa sancisce il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, rendendo effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze.*

*La situazione del servizio abitativo per gli studenti universitari in Veneto è oggi arrivata a un punto critico, con tensioni che riguardano sia l’esplosione dei prezzi del mercato privato, sia la pressione turistica e la diffusione degli affitti brevi che hanno ridotto drasticamente la disponibilità di case per residenti e studenti, principalmente nelle tre città universitarie con elevata vocazione turistica come Venezia, Padova e Verona.*

*Secondo i dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare relativi al biennio 2025-2026, i canoni di locazione rimangono proibitivi per la maggior parte dei fuorisede, e anche città un tempo considerate accessibili, registrano aumenti che ne compromettono la fruibilità per molti studenti. Basti pensare che l’aumento registrato a Torino e in città medie come Trento (+42 per cento) e Brescia (+30 per cento) dimostra che la pressione si è spostata dai grandi hub storici verso centri precedentemente considerati “accessibili”, saturando l’offerta locale anche nelle nostre città con poli universitari succursali come Treviso e Rovigo.*

*Ecco che molti studenti sono costretti a scegliere l’ateneo non in base all’offerta formativa, ma alla sostenibilità economica della città, se non addirittura a rinunciare agli studi. Per i più motivati invece non resta che rientrare nella casistica di quel fenomeno chiamato “pendolari estremi” affrontano viaggi quotidiani superiori alle 3-4 ore complessive pur di non sostenere i costi di un alloggio, con conseguente calo delle performance accademiche.*

*È evidente che anche il Veneto soffre di un deficit cronico di posti letto pubblici, infatti prendendo l’ESU Venezia come campione, sono stati 1.003 i posti letto messi a bando per il 2025/26, una cifra che copre solo una parte dei richiedenti dell’Università Ca’ Foscari e Istituto universitario di architettura di Venezia (IUAV), nonostante l’impegno anche recente dell’amministrazione regionale come dimostrato dallo stanziamento dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) del 2023.*

*Nonostante il PNRR abbia destinato, a livello nazionale, risorse per la realizzazione di almeno 60.000 nuovi posti letto per studenti fuorisede; tale misura pur rappresentando un’opportunità significativa, non può da sola rappresentare la soluzione al problema rappresentato.*

*Il riferimento normativo cardine rimane la legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario” la quale delinea il quadro fondamentale per la tutela del diritto allo studio universitario.*

*Per contribuire ulteriormente concretamente alla rimozione degli ostacoli rappresentati dall’attuale emergenza abitativa, la presente proposta di legge*

*introduce un fondo di garanzia regionale, gestito dalle aziende per il diritto allo studio universitario (ESU).*

*Attraverso questo fondo, la Regione si costituisce garante nei confronti dei proprietari di immobili per i contratti di locazione stipulati con studenti idonei e meritevoli, riducendo il rischio di morosità, incentivando così l'offerta di alloggi sul mercato privato a canoni sostenibili. In questo modo, si agisce direttamente sulla causa principale dell'esclusione - l'incapacità degli studenti di fornire adeguate garanzie nel mercato degli affitti - trasformare un ostacolo insormontabile in una opportunità di accesso.*

*Risulta tuttavia evidente come il mutamento del contesto economico globale e le conseguenti dinamiche del mercato degli affitti in Veneto impongano un aggiornamento degli strumenti a disposizione. È pertanto necessario dotare enti come l'ESU, preposti alla gestione dei servizi universitari, di strumenti e risorse e adeguati alle attuali esigenze al fine di rendere effettivo il diritto allo studio.*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1998, N. 8 “NORME PER L’ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO”: NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZIO ABITATIVO**

**Art. 1 - Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.**

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 25 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è inserito il seguente:

*“7 bis. Al fine di favorire le forme di facilitazione della residenzialità di cui al comma 7, le Aziende possono altresì istituire un fondo di garanzia dei contratti di locazione o sub-locazione di abitazioni stipulati dagli studenti. La Giunta regionale definisce linee guida per la attivazione del fondo di garanzia.”.*

**Art. 2 - Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”.**

1. Dopo la lettera g) del comma 1, dell’articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è aggiunta la seguente:

*“g bis) la dotazione finanziaria del fondo di garanzia per i contratti di locazione di cui all’articolo 25, comma 7 bis.”.*

**Art. 3 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in 600.000 euro per ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 04 “Istruzione universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026 - 2028.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario". ....	3
Art. 2 - Modifiche all'articolo 37 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario". ....	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3